

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 1 – GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.;
VISTO l'art. 55, co. 1 e 2 del vigente C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale;
VISTO l'art. 17, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 151/2001;
VISTA l'istanza della dipendente Leone Valentina, nata a xxxxxxxx il xxxxxxxx, incardinata presso il Servizio 4 di questo Dipartimento, acquisita al P.G. n. 77515 del 31/08/2026, volta ad ottenere l'interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio;
PRESO ATTO del Provvedimento dell'ASP Palermo – Dipartimento Cure Primarie – UOC Medicina Legale, giusto prot. n. 429746/26 del 27/08/2026, con il quale ha disposto l'interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio della predetta dipendente dal 24/08/2026 al 22/10/2026;
RITENUTO pertanto, di dover collocare in interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio la dipendente Leone Valentina per il periodo che va dal 24/08/2026 al 22/10/2026;

D E C R E T A

- Art.1** Per quanto in premessa specificato, che qui si intende riportato e trascritto, la dipendente Leone Valentina, nata a xxxxxxxx il xxxxxxxxxx, incardinata presso il Servizio 4 di questo Dipartimento, è collocata in interdizione dal lavoro per il periodo che va dal 24/08/2026 al 22/10/2026.
- Art.2** La predetta dipendente, per il periodo di interdizione dal lavoro, ha diritto a percepire l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i premi collegati alla performance con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Il periodo di interdizione dal lavoro, ai fini pensionistici, è interamente coperto da contribuzione figurativa, è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, è valutabile ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e dà diritto alla maturazione delle ferie e festività soppresse.
- Art.3** Nell'ipotesi di interruzione della gravidanza nell'arco del periodo di interdizione predetto e, comunque, prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, il presente provvedimento avrà efficacia fino alla data di interruzione della gravidanza.
La conseguente assenza dal servizio, successivamente alla data dell'aborto, sarà considerata, a tutti gli effetti, come malattia e, quindi, non più disciplinata dal decreto 151/2001.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, notificato alla beneficiaria, all'ufficio ove la stessa è incardinata ed ai servizi di questo Dipartimento per le rispettive competenze.

VISTO SI PUBBLICHI

Il Dirigente del Servizio ad Interim
F.to Dott. Ugo Massimo Callari